



CITTA' DI MONTERONI DI LECCE

Provincia di Lecce

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE DEL CHIOSCO - BAR SITO PRESSO MONTE SABOTINO E RELATIVE AREE PERTINENZIALI

Articolo 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto le prestazioni occorrenti per la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande del chiosco - bar sito presso Monte Sabotino secondo le condizioni fissate dal presente capitolato.

Ciascuna prescrizione di cui al presente capitolato deve ritenersi essenziale ai fini del corretto svolgimento del servizio.

Articolo 2 – FINALITA' ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

La finalità del servizio affidato in concessione è quella di garantire l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con salvaguardia delle condizioni dell'immobile concesso e degli spazi esterni circostanti, come indicati nella planimetria allegata.

Articolo 3 – PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo pari ad Euro 2.400,00, mediante n. 3 rate quadrimestrali anticipate dell'importo di Euro 800,00 cadauna, da versare entro i primi 10 giorni di ciascun quadrimestre decorrente dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4 – GARANZIA CONTRATTUALE

Per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, il risarcimento degli eventuali danni cagionati, nonché le spese che eventualmente l'Amministrazione comunale dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi, compreso il mancato versamento dei canoni di concessione, la garanzia contrattuale è costituita dalla somma versata dal concessionario di € 4.800,00 corrispondenti a 2 (due) annualità.

Articolo 5 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

In particolare, sono a carico del concessionario tutte le spese relative ad oneri accessori, utenze, imposte e tasse inerenti l'esercizio dell'attività di somministrazione e bevande, nonché tutte quelle relative al rispetto delle vigenti norme fiscali, previdenziali, assicurative e sanitarie conseguenti all'esercizio dell'attività economica.

Il concessionario sarà tenuto a volturare a proprio nome tutte le utenze entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Articolo 6 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Tutti gli effetti attivi e passivi del contratto decorreranno dalla data di stipula dello stesso.

Successivamente alla stipula verrà redatto il verbale di consegna dell'immobile.

La concessione avrà durata di anni 6 (sei).

Il contratto potrà essere prorogato soltanto una volta per ulteriori anni 6 (sei), previa valutazione da parte del Responsabile del Servizio interessato. A tal fine, il concessionario dovrà inoltrare istanza di proroga almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

Agli effetti della proroga saranno tenuti in considerazione il rispetto degli obblighi contrattuali, la qualità del servizio ed il grado di collaborazione del concessionario con l'Amministrazione comunale.

Non configurandosi il contratto come locazione commerciale, al termine dello stesso, il concessionario non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi relativi all'avviamento commerciale.

Articolo 7 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DEL CHIOSCO

Il concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti oneri ed obblighi, con rinuncia del diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti dell'Amministrazione comunale:

- a) eseguire la manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili consegnati onde assicurare la piena e continua funzionalità del chiosco, nonché l'adozione delle cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle cose per evitare danni ai beni pubblici e privati, assumendo integralmente ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e sollevandone l'Amministrazione comunale;
- b) stipulare un contratto di assicurazione per responsabilità civile sui rischi derivanti nella gestione;
- c) assumere a proprio carico le spese necessarie per il materiale vario e quant'altro necessario alla normale attività della struttura e dell'area affidata in concessione;
- d) assicurare la pulizia giornaliera dei bagni pubblici esistenti;
- e) effettuare gli interventi di pulizia e sfalcio dell'erba delle aree esterne affidate in concessione;
- f) provvedere all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessarie per il funzionamento del chiosco – bar;
- g) presentare al S.U.A.P. del Comune di Monteroni di Lecce la s.c.i.a. relativa all'apertura dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- h) consentire in qualsiasi momento la visita di un rappresentante dell'Amministrazione comunale onde verificare l'ottimale manutenzione del chiosco e di quant'altro in esso contenuto;
- i) provvedere all'eventuale reintegrazione o manutenzione dei beni elencati nel verbale di consegna che dalla visita risultino essere deperiti, asportati o danneggiati irreparabilmente

per incuria o colpa personale, provvedendovi entro 15 (quindici) giorni dalla constatazione, fatte salve le possibilità di rivalsa dell'Amministrazione;

l) segnalare all'Amministrazione comunale qualsiasi inconveniente, irregolarità o manomissione riscontrati nelle strutture, nonché la denuncia alle competenti autorità quando il fatto costituisca reato;

m) fornire all'Amministrazione comunale dati, notizie, informazioni ed ogni altro elemento connesso allo svolgimento della concessione;

n) accettare tutte le modifiche, sia strutturali o di ampliamento degli impianti, sia normative che l'Amministrazione comunale dovesse far eseguire;

Articolo 8 – DIVIETI

Al concessionario è fatto divieto di:

a) cedere in tutto o in parte la concessione a terzi, salvo autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;

b) apportare modifiche e/o interventi di manutenzione straordinaria agli immobili senza il consenso scritto preventivo da parte dell'Amministrazione Comunale;

c) utilizzare gli impianti per scopi e finalità diversi da quanto stabilito dal presente capitolato;

d) installare macchinette per il gioco d'azzardo;

Articolo 9 – CAUSE DI RECESSO

Il concessionario dovrà comunicare la disdetta anticipata dal contratto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla scadenza.

In caso di accertato inadempimento da parte dell'aggiudicatario di una qualsiasi delle prescrizioni previste nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni necessarie per l'osservanza delle condizioni disattese ed il termine entro cui rispettare le disposizioni impartite e potrà applicare una sanzione da € 50,00 (cinquanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

In caso di persistente inadempienza, il contratto di concessione si intenderà risolto con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

L'Amministrazione comunale avrà inoltre il diritto di procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario nei seguenti casi:

- mancato pagamento di n. 2 rate quadrimestrali alle scadenze previste;
- dichiarazione di fallimento o di insolvenza della ditta o qualora la stessa abbia chiesto un concordato giudiziale o extragiudiziale;
- verificarsi di ripetute violazioni agli impegni contrattuali da parte dell'aggiudicatario;
- sub concessione a terzi, da parte dell'aggiudicatario, della gestione del chiosco o di parte di essa.

Articolo 10 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

Il concessionario dovrà garantire il rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti in materia di contratto di lavoro, nonché degli obblighi previdenziali, infortunistici ed assicurativi

disciplinanti i rapporti di lavoro, nonché ogni altra norma vigente che sia emanata durante il contratto o che trovi comunque applicabilità al contratto.

Il concessionario ed il personale eventualmente impiegato, dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia igienico – sanitaria.

Articolo 11 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere tra l'Amministrazione comunale ed il concessionario sono di competenza del Foro di Lecce.

Articolo 12 – RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme ed alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 13 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati forniti dai partecipanti alla gara saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per la gestione del presente procedimento e per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del contratto di concessione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità di dar corso all'offerta.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

Il Concedente

Il Responsabile del Servizio Attività Produttive

Dr. Antonio Imbriani

Il Concessionario
